COMUNE DI TERLIZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 16-09-2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. N.387/2003 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ALLESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO DI ORIGINE BIOLOGICA (BIOGNL) AVENTE CAPACITÀ PARI A 500 SMC/H EQUIVALENTI AI SENSI DEL D.LGS. N.28/2011, ALIMENTATO ESCLUSIVAMENTE DA SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA IN FILIERA CORTA, A REALIZZARSI NEL COMUNE DI TERLIZZI (BA) LOCALITÀ "STRADA COMUNALE MONTE SERINO", NONCHÉ DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, PROPONENTE SORGENIA BIO POWER S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI), IN VIA ALGARDI ALESSANDRO, 4, COD. FISC. E P.IVA 10300030961. DETERMINAZIONI PER LA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19/09/2022.

L'anno duemilaventidue, del mese di settembre il giorno sedici alle ore 09:45 e seguenti, presso sede dell'Immacolata Concezione-Corso Vittorio Emanuele, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, in Prima convocazione. Al momento della decisione sull'argomento in oggetto si aveva la presenza dei Consiglieri come di seguito:

DE CHIRICO Michelangelo	Presente	DE SARIO Giuseppe	Presente
SIGRISI Giampaolo	Presente	AZZOLLINI Donatella	Presente
PAGANO Rosa	Presente	VOLPE Giuseppe	Presente
POLLIO Berardino	Presente	ZAPPATORE Daniela	Presente
BARILE Francesco	Presente	ALLEGRETTI Gioacchino	Presente
FORTUNATO Emiliana	Presente	BARIONE Francesco	Assente
IPPOLITO Alessia	Presente	TESORO Francesco	Assente
DE CHIRICO Angela	Presente	RUGGIERO Pietro	Presente
VALLARELLI Pasquale	Presente		

presenti num. 15 e assenti num. 2.

Assiste il Segretario Generale Giuseppe SCHIRALDI. Preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio, Giampaolo SIGRISI, dichiara aperta la stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale acquisita al protocollo comunale al n. 24034 del 09.09.2022, presentata dai Consiglieri comunali Francesco Barile, Pasquale Vallarelli, Angela De Chirico, Giuseppe De Sario, Donatella Azzollini, Daniela Zappatore, Giuseppe Volpe, Berardino Pollio, Emiliana Fortunato, Rosa Pagano, Alessia Ippolito, come di seguito riportata;

RICHIAMATA la nota regionale di Convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno **19/09/2022**, pervenuta in data 05/08/2022 ed acquisita al protocollo n.14341, nella quale si richiede al Comune di Terlizzi, *….per tutti gli aspetti di propria competenza a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:*

- permesso a costruire, variante urbanistica e parere di compatibilità paesaggistica, ovvero autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti, se competente al rilascio;
- valutazione di merito del progetto definitivo dell'iniziativa con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla loro congruità ai fini della determinazione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti;
- valutazione in merito alla *documentazione trasmessa dalla società Sorgenia Bio Power S.r.l. con pec del 20/05/2022,* acquisita al protocollo comunale generale al n.14480 in data 23/05/2022*;*
- "*…in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche…*" in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010;
- L'Amministrazione comunale e l'Autorità sanitaria potranno tuttavia evidenziare, rientrando nelle proprie esclusive competenze, qualsivoglia eventuale problematica di ordine igienico-sanitario o comunque inerente alla salute pubblica;

DATO ATTO che dal verbale dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi celebrata in data 25/01/2022, tra l'altro, sono stati allegati i pareri espressi dai vari Enti coinvolti e tra essi, i seguenti per gli aspetti paesaggistici e culturali:

a) Parere REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO (prot. 145-06/05/2021/4201), con il quale si evidenzia che il progetto ...***possa costituire elemento di criticità per il paesaggio circostante, con particolare riferimento agli indirizzi dettati dalle Linee Guida e agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale***;

b) Parere Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (prot. MIC|MIC_SABAP-BA|25/01/2022|0000778-P), il quale esprime **PARERE NEGATIVO** non essendovi possibilità di modifiche progettuali, salvo la delocalizzazione dell'impianto;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n.1 del 24/01/2022, il parere formulato da questo Ente prot.1110 del 17/01/2020 (afferente alla denegata PAS) ed i successivi pareri versati in Conferenza di Servizi del 25/01/2022 per l'AU prot. n.4874 del 02/03/2021 e prot. n.2148 del 24/01/2022 (a firma congiunta dei Dirigenti dei Settori tecnici II e III) e rilevato che questi ultimi furono formulati senza conoscere il parere non favorevole della Soprintendenza archeologica, nonché anteriori alla modifica progettuale, conseguente alla citata deliberazione (punto 2 DCC n.1/2022) giusta documentazione trasmessa dalla società Sorgenia BioPower S.r.L con pec del 20/05/2022 ed acquisita agli atti comunali al prot. n. 14480 del 23/05/2022;

RAVVISATA l'opportunità di sottolineare, sebbene sia stato concepito come strumento di pianificazione esecutiva di secondo livello, che il Piano Comunale dei Tratturi (PCT) è assurto alla dignità tecnico-giuridica della pianificazione generale, nel momento in cui le NTE (norme tecniche di esecuzione) del P.R.G. vigente sono state adeguate ed integrate con il recepimento dei seguenti articoli:

- art. 2.20 (Delib. C.C. 24/2008 e Delib. C.C. n. 7/2011), relativo alla tutela dei manufatti edilizi diffusi nel territorio extraurbano, ricompresi o meno nella mappatura dei beni ambientali e derivanti dalle attività agricole praticate, riconoscendo il valore di peculiari elementi architettonici spontanei, nonché di emergenze storiche da tutelare e trasmettere alle generazioni future;

- art.2.20 bis, che tipizza le zone E1: di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale (Delib. C.C. 24/2008);

- art.2.20 ter, individuando la zona E2: di salvaguardia dell'interesse archeologico (Delib. C.C. 24/2008) all'interno della quale ricade il sito individuato per la localizzazione dell'impianto proposto;

RIBADITO e **PUNTUALIZZATO** che la procedura in corso soggiace a specifiche e diverse condizioni non affatto contemplate nell'ambito del procedimento della Conferenza dei Servizi ed in particolare:

- l'intervento in oggetto riguarda un impianto per produrre biometano derivante dall'utilizzo di biomasse, disciplinato dal **D.Lgs. n.28 del 03/03/2011** ed in particolare dall'art. 8 bis la cui eventuale AU (autorizzazione unica ai sensi dell'art.5 del medesimo decreto) è soggetta all'AU prevista dall'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, ovvero secondo le "modalità procedimentali" e "condizioni" ivi previste, nonché dalla Linee Guida (DM 10/09/2010) e relative disposizioni Regionali connesse e correlate, tenendo conto che il D.Lgs. n.387/2003 si riferisce agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Per modalità procedimentali, il comma 3 dell'art.12 del D.lgs 387/2003, prevede che l'AU è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico mediante la convocazione della Conferenza di servizi. Il comma 3 bis (introdotto con Legge n.108 del 28/07/2021), prevede che il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.lgs 42/2004, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. Per condizioni si deve considerare che: a) per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto; b) Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

- il sito individuato (F.49 p.lle 51, 52, 53, 54, 55, 105, 66 parte e 67), quale area della superficie di circa 46.000 mq. per la realizzazione dell'impianto produttivo in argomento ricade in zona tipizzata agricola E2 – di interesse archeologico, disciplinata dall'art. 2.20 ter delle NTE del vigente P.R.G. ed è posta **a meno di 500 metri** dal Tratturo Appia-Traiana nell'ambito dell'area annessa prevista dal PCT che di fatto, costituisce "**area contermine**" al bene tutelato, in cui sono presenti casini e ville rustiche insediamenti rurali, ed altre testimonianze culturali e modi di vita stratificatisi nei secoli;

- le aree contermini a beni sottoposti a tutela, per quanto statuito dal comma 2 dell'art. 30 del citato D.L 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, sono sottoposte a parere obbligatorio della Soprintendenza, il quale non è vincolante esclusivamente per i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di **energia elettrica** alimentati da fonti rinnovabili, mentre il caso di specie è un impianto per produzione di bioGNL per autotrazione per il quale la Soprintendenza ha espresso parere negativo;

- l'area d'intervento è quindi ricadente nelle aree contermini al bene tutelato (nonché area annessa secondo il PCT) ed è peraltro da assimilare alle aree annesse ritenute non ammissibili ai sensi del R.R. n.24/2010 (tabella dell'Allegato 1 - pag. 35615 del BURP n.195 del 31/12/2010) per l'impianto in questione;

- la realizzazione di un impianto alimentato da biomasse per gli effetti del D.Lgs. n.28 del 28/03/2011 e s.m.i., nel caso di potenza non superiore a 500 Smc/h equivalenti, sarebbe autorizzabile con la PAS (procedura autorizzativa semplificata) alla condizione che risulti conforme al PRG;

- l'intervento proposto, come modificato in data 02/05/2022, prevede la realizzazione di un impianto alimentato da biomasse impegnando circa 4,6 Ha di territorio agricolo coltivato ad oliveto, con una volumetria fuori terra di circa 120.000 mc (IFF di ricavo 2,60 mc/mq), un rapporto di copertura dei manufatti fuori terra pari al 46% con trasformazione del suolo agricolo per viabilità interna, piazzali ed opere accessorie per circa il 93% della superficie complessiva del compendio ed un movimento terra/scavi di circa 46.000 mc. di cui 32.500 mc da smaltire in altro luogo, intervento nel suo complesso non contemplato dal PRG per tutte le zone E, pertanto, non conforme per destinazione, indici e parametri (quelli previsti per le altre costruzioni ammesse prevedono un IFF di 0,03 mc/mc e R.C. max pari ad 1,5 %), tanto da risultare in modo inequivocabile in contrasto con il PRG

vigente come rilevabile dall'istruttoria del 06/09/2022 prot.n.55/UTC, alla presente allegata sotto la lettera "**A**";

- il R.R. 12/2008 (art.4) prevede che tutti gli impianti alimentati da biomassa devono garantire la compatibilità con tutti *gli strumenti di pianificazione esistenti generale e settoriale* (nel caso di specie risulta in contrasto con il PRG vigente del Comune di Terlizzi e le linee guida del PPTR, che prevede limiti inferiori per l'estensione delle aree rispetto ai 46.000 mq del progetto);

ACCERTATO che l'impianto proposto non risulta conforme al PRG e che il comma 7 dell'art.12 del D.Lgs 387/2003, soltanto per gli impianti di produzione di energia elettrica, prevede che *possono* essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici; ne consegue che il caso di specie, trattandosi di impianto per produzione bioGNL ad uso autotrazione e non energia elettrica, localizzato in zona agricola, risulti non essere conforme, e questo implica che l'Autorizzazione Unica, assuma anche la fattispecie di variante al PRG, circostanza fino ad oggi non espressamente valutata e contemplata nel procedimento, restando ferma la esclusiva competenza in capo al Consiglio Comunale (ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 267/2000), per ogni valutazione e specifico parere in materia urbanistica;

CONSIDERATO che la nuova soluzione progettuale, volta a mitigare l'impatto visivo/paesaggistico, che prevede un parziale interramento risulta impattante nelle fasi di realizzazione, per la necessità di smaltire 32.500 mc di terre e rocce da scavo (circa 1600 viaggi di camion con notevoli emissioni in atmosfera, nonché nelle obbligatorie fasi di ripristino ambientale - punto 9 e 5.3 lett.g delle Linee Guida del decreto del 2010) stante l'impossibilità ed irreversibilità causata dagli scavi di ripristinare il sito in condizioni analoghe allo stato originario e contravvenendo all'indirizzo di minimizzazione di **scavi e riporti** contenuti nella norma richiamata;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi non ha considerato che parte del territorio di Terlizzi, come da riperimetrazione contenuta nella DGR n.389 del 19/03/2020, è incluso tra le zone di vulnerabilità dai **nitrati** (ZVN) e soggetta al PAN (Piano di Azione Nitrati), pertanto la possibilità di utilizzare in campo il digestato (quale derivato della digestione anaerobica di determinati materiali per riutilizzo a fini agronomici, da

considerarsi sottoprodotto e quindi non rifiuto a determinate condizioni), va sottoposta alla vigente Direttiva Nitrati, la quale, oltre a prevedere i tempi di stoccaggio, esclude l'uso nei periodi dell'anno in cui le condizioni climatiche non sono compatibili ed impone alle aziende agricole la redazione di un Piano di Utilizzo Agronomico (PUA) che, tenendo conto della tipologia dell'area di distribuzione delle colture in atto, deve regolamentare le quantità effettivamente utilizzabili, inoltre, non appare valutato l'effetto derivante dal suo utilizzo in territori già vulnerabili con tutti i rischi connessi per l'ambiente, a causa dell'acidificazione dei suoli ed il progressivo inquinamento della falda. In merito agli eventuali benefici sull'uso del digestato connesso alla chiusura del ciclo biologico è proprio il PUA, preventivamente determinato, che dovrà e potrà assicurare i limiti della composizione del digestato nei termini di legge e soprattutto la quantità di azoto, per evitare che, al contrario, si provochi una "intossicazione" del suolo in considerazione dei notevoli volumi prodotti di digestato, sebbene l'impiego sia favorito dalla recente Legge n.51/2022 di conversione del Decreto Legge n.21/2022 (art.21) c.d. Decreto "Ucraina-bis";

CONSIDERATO che in termini **dimensionali** la produzione giornaliera dichiarata dal progetto a regime è pari a 500 Smc/h di biometano (precisamente 498,90 Smc/h), si rileverebbe, che differentemente da quanto assunto in progetto, il quantitativo di sottoprodotti trattati dall'impianto di digestione anaerobica produrrebbe un quantitativo di biometano decisamente superiore ai 500 Smc/h (fino a circa 3.000 Smc/h), come desumibile dalle stesse "rese" dichiarate dal progettista nella Relazione tecnica di progetto (cfr. Tab 4 a pag.35 della Relazione Tecnica) mediante l'utilizzo annuale di 73.500 ton. di sansa (1 ton. di sansa produce 260 mc di metano), 7.000 ton. di pollina (1 ton. di pollina produce 260 mc di metano) e 8.500 ton. di scarti di ortofrutta (1 ton. di scarti ortofrutticoli produce 180 mc di metano) i cui rendimenti annuali complessivi sarebbero pari a 22.460.000 mc (19.110.000 mc dalla sansa, 1.820.000 mc dalla pollina e 1.530.000 mc dagli scarti ortofrutticoli) che, suddivisi per 8.760 ore (365 x 24), si ricava 2.564 mc/h (maggiore di 498,90 mc/h dichiarati in progetto); analogamente se fosse considerato il quantitativo massimo di sansa utilizzabile così come dichiarato (tab.3 a pag. 34 della relazione) pari a 100.000 ton/anno senza approvvigionamento di altri sottoprodotti (esclusivamente sansa), si giungerebbe a 2.968 mc/h di metano prodotto. Secondo altra valutazione dimensionale (Linee Guida progetto ISAAC finanziato con

fondi europei in partnership con AZZEROCO2, Legambiente, Chimica Verde Biomet e il Consorzio Italiano Biogas - validate dal Consorzio Italiano Biogas-), solo dalla sansa si otterrebbe la produzione di 1.046 Smc/h di bioGNL (l'ultima colonna della tab.1 a pag.11 delle Linee guida ISAAC riporta la produzione di biogas in Nmc per ogni tonnellata di materiale trattato che per le sanse è riportata la produzione di 131 Nmc /t, la quale moltiplicata per 73.500 ton di sansa prevista in progetto determina 9.628.500 Nmc all'anno con una produzione oraria di 1.099 Nmc/h, pari a circa 1.046 Smc/h, poi aggiungendo a tale quantitativo, la produzione di metano di 437 mc/h derivante dalla pollina e dagli scarti agroalimentari, pari rispettivamente a 260 mc/h e 180 mc/h, si raggiungerebbe una produzione complessiva di metano pari a **1.483 mc/h**), e così la produzione di calcolo sarebbe pari a circa il triplo della produzione oraria dichiarata in progetto. Ne consegue che tutte le valutazioni in termini di impatti sul traffico e sulle emissioni sarebbero incongruenti con inevitabili ripercussioni sulla salute e la sicurezza, inoltre, gli Enti che abbiano espresso dei pareri basati su una produzione errata e sotto-dimensionata, sia per gli impatti ambientali che per valutazioni tecniche sulle attrezzature di progetto, in considerazione che da un lato (in uscita) la produzione di calcolo dichiarata di metano risulta sottostimata dalla Società richiedente di circa il triplo e dall'altro (in ingresso) che la necessità di "matrici" (sansa, pollina e scarti ortofrutta) dichiarata per il corretto funzionamento dell'impianto, il tutto risulta incoerente rispetto ai dati progettuali, con l'effetto che l'AUA rilasciata in data 22.07.2022 a seguito della Determinazione della CMB n.3240 del 22.06.22, ed ogni altro parere espresso dagli Enti e Autorità coinvolti nella CdS risultano formulati su erronei presupposti che ne inficiano la loro validità;

CONSIDERATO che a riguardo della coerenza con l'obbligo di prevedere un approvvigionamento dei sottoprodotti su "**filiera corta**", come previsto all'art.4 del R.R. 12/2008, il quale testualmente recita che *Sono ammessi in aree tipizzate come "agricole" solo impianti alimentati a biomasse derivanti da filiera corta; in tal caso è necessario acquisire il parere non vincolante del comune o dei comuni interessati, che dovranno esprimerlo entro sessantagiorni. Ai fini della espressione di tale parere, che il proponente deve allegare alla proposta localizzativa….,* tal ché la procedura risulta viziata in mancanza dei seguenti elementi:

- non risulta che il proponente abbia espressamente acquisito il prescritto parere comunale (non vincolante), per attestare che il progetto proposto derivi da filiera corta, in considerazione delle contraddizioni contenute nel progetto in riferimento al Piano di Approvvigionamento di sansa (privo di adeguata cartografia di riferimento come prescritta dalla DGR n.3029/2010) dichiarando che sono posti a distanza maggiore di 30 km e taluni anche a distanza superiore a 70 km, in evidente contraddizione con le necessità di prossimità, mentre sono del tutto assenti i dati di approvvigionamento della pollina (il progetto Tab. 4 - pag. 35 della Relazione Tecnica - dichiara di utilizzare annualmente 7.000 ton di pollina (la letteratura riporta che ogni capo medio di pollame produce circa 5 kg di escrementi l'anno), si ricava agevolmente come siano necessari 1.400.000 capi medi di pollo in allevamento, quantità non reperibile dalle aziende esistenti sul territorio nei limiti della distanza della filiera corta, con lampante conseguenza che è necessario approvvigionare pollina da distanze ben superiori ai 70 km (limite indicato dal legislatore per la filiera corta), e quindi mancherebbe il presupposto fondamentale della filiera corta prescritto dall'art.4 del Regolamento Regionale n.12/2008;

CONSIDERATO che la citata convocazione per la seduta del 19/09/2022 della Conferenza di Servizi non effettua alcun rilievo in merito alle **fasi partecipative** che dovrebbero essere effettuate prima dell'AU, considerando che a riguardo delle fasi partecipative l'unico incontro pubblico promosso dall'A.C. è avvenuto in riferimento alla precedente istanza relativa alla denegata PAS, pertanto, dopo l'avvio della procedura regionale della Conferenza di Servizi finalizzata all'AU, salvo le sedute sull'argomento in occasione dei Consigli Comunali e la manifestazione spontanea e pacifica "Marcia per l'Appia-Traiana" avvenuta in data 13/02/2022, in spregio all'art.4 del R.R. 12/2008, il quale testualmente recita che *Sono ammessi in aree tipizzate come "agricole" solo impianti alimentati a biomasse derivanti da filiera corta; in tal caso è necessario acquisire il parere non vincolante del comune o dei comuni interessati, che dovranno esprimerlo entro sessantagiorni. Ai fini della espressione di tale parere, che il proponente deve allegare alla proposta localizzativa, il comune o i comuni interessati garantiscono un'idonea informazione della popolazione interessata,* e delle Linee Guida di cui al DM 10/06/2010 che testualmente all'art.16 comma 1 lett.g) prevede il requisito del *coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future,* quindi non è stata garantita alla popolazione idonea

informazione ed un coinvolgimento dei cittadini, infatti, si rileva che non è stata assicurata ai soggetti portatori di interesse presenti sul territorio, la conoscenza:

a. del business plan, prevedente le opere da eseguire, gli oneri economici ed il loro finanziamento;
a. degli impatti ambientali, interpretati in termini di costi comparati agli eventuali benefici;
b. le fattispecie di compensazioni derivanti di fatto dal danno ambientale che l'impianto genera al territorio per quanto statuito dal DM 10/09/2010;
c. delle interferenze tra l'intervento e il contesto pubblico come insieme di valori e di interessi degni di tutela;

CONSIDERATO altresì, che a riguardo del bene paesaggistico **Tratturo** Appia-Traiana n.94:

- la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n.633 del 4 aprile 2019 (ex DGR n. 1174/2013), ha approvato il tracciato del percorso pugliese delle "Vie Francigene";
- la Giunta Regionale ha incluso la tappa di Terlizzi nel tracciato principale georeferenziato della "Via Francigena - direttrice Via Traiana";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 11.06.2019, l'Amministrazione Comunale ha approvato la realizzazione di una conferenza sulle politiche regionali in materia di turismo esperienziale del Cammino, al fine di informare tutta la cittadinanza dell'ufficialità dell'inserimento del Comune di Terlizzi nel percorso pugliese della Via Francigena e di sensibilizzare questa alla promozione del progetto, presentato giovedì 25 luglio 2019 presso il salone "Mons. Felice de Paù" della Biblioteca Comunale di Terlizzi;
- con propria Deliberazione n. 151/2019, la Giunta Comunale ha deliberato di aderire all'"Associazione Europea delle Vie Francigene", in qualità di socio ordinario, al fine di valorizzare e promuovere, dal punto di vista storico, turistico e culturale, l'itinerario della via Francigena nella direttrice "Via Traiana";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2020, il Comune di Terlizzi, inoltre, ha stabilito di aderire, in qualità di Socio Onorario all'Associazione "Via Francigena Appia Traiana Terlizzi", al fine di inserire in un circuito di comunicazione e contatti che potenzia la valorizzazione del territorio;

- con propria Delibera n.10 del 21/02/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano per la Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale, denominato Biciplan, inserito all'interno della rete ciclabile sovralocale, con particolare riguardo al Quadro Assetto dei Tratturi, alla Variante Vie Francigene e alla strada a valenza paesaggistica che collega Terlizzi-Mariotto, tanto da confermare il valore paesistico complessivo di questo contesto rurale e lo ha inserito nel circuito delle reti ciclabili locali, ampliando i percorsi ciclopedonali già esistenti con la previsione di un tratto aggiuntivo a percorrenza lenta che lambisce l'antico insediamento religioso di Cesano, interseca la via Appia Traiana e prosegue lungo le strade vicinali delle Padule, dello Specchione, Palude, sfiorando la casina Ruta e raggiungendo, infine, il territorio di Mariotto;
- l'azione di tutela e valorizzazione, per la conservazione dell'integrità fisica e percettiva dei tratturi avviata in ambito regionale, si avvale anche della disciplina introdotta con il PPTR, atteso che, sotto il profilo paesaggistico ha definito le aree appartenenti ai tracciati storici tratturali quali "Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)", appartenenti agli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative (art. 76 NTA), definendo misure di salvaguardia e di utilizzazione (art. 81), riconoscendone il valore di "*monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca;*
- come sottolineato dall'Associazione Via Francigena, con nota del 23/08/2022, si rischia di compromettere l'impegno del Ministero della Cultura nel processo di definizione della candidatura UNESCO del tracciato della Via Appia Traiana e di ostacolare l'*iter* in corso, che dovrebbe orientare le Istituzioni a promuovere presso il Ministero la tratta Ruvo di Puglia-Terlizzi, per la sua selezione ai fini della candidatura UNESCO, in virtù delle sue caratteristiche intrinseche di pregio paesaggistico e archeologico, e non invece ad autorizzare "piani e/o progetti e/o interventi che possano comprometterne la morfologia e i caratteri d'uso del suolo", in spregio al divieto disposto dall'art. 2.20 ter, 4° comma del vigente PRG del Comune di Terlizzi.

DATO ATTO che nel contesto dell'area prescelta per la realizzazione dell'impianto in oggetto risulterebbero **produzioni a codice DOP**, non contemplate dal proponente per quanto statuito al punto 16.4 delle Linee guida ministeriali del 2010 in termini di compromissione o interferenze negative con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle

tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, aspetto che a mente dell'Allegato 3 del medesimo decreto si inserisce tra le componenti atte ad individuare le aree NON IDONEE;

DATO ATTO che l'impianto di produzione di bioGNL (non di energia elettrica) a localizzarsi in zona agricola, implica che l'A.U. abbia necessariamente valenza di **variante al PRG**. Il D.Lgs. 387/2003 è disciplinato dalle linee guida di cui al DM 10/09/2010, che alla parte IV delinea i criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio (punto 16) ed al punto 17 illustra le indicazioni per le aree non idonee. Le linee guida sono anteriori al D.Lgs.28/2011, evidentemente in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica disciplinati dal D.lgs. 387/2003. Il tema delle AREE IDONEE è stato recentemente affrontato dall'art.5 della Legge n.53 del 22/04/2021 e dall'art.20 del D.Lgs. n.199 del 08/11/2021, norme non affatto contemplate dalla Conferenza di Servizi del 25/01/2022. In attesa di decreti attuativi e specifiche disposizioni regionali entrambe le norme citate convergono su alcuni principi di minimizzazione degli impatti sul territorio, sottolineando che deve privilegiarsi l'utilizzo di superfici di strutture edificate (capannoni industriali e parcheggi, aree a destinazione per servizi e logistica) ed aree non utilizzabili per altri scopi (ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili) nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché delle aree agricole e forestali. A titolo esemplificativo, l'art.20 citato prevede, per gli impianti fotovoltaici, oltre il perimetro dei beni tutelati (aree contermini), una distanza non inferiore ad un chilometro e sette chilometri per impianti eolici. Il progetto dell'impianto in oggetto visivamente impattante, invece, dista meno di 500 metri dal bene tutelato via Appia Traiana che a rigor di logica essendo un impianto "dinamico" (in quanto soggetto a via vai di mezzi per il conferimento di biomasse e trasporto del bioGNL liquefatto su mezzi speciali) e non "statico" come un impianto fotovoltaico, risulta incongruo nel suo contesto quale sito contermine e prossimo al perimetro del bene archeologico tutelato in via diretta (D.Lgs.42/2004 e PPTR) ed in via indiretta dal PRG del Comune di Terlizzi, che ha recepito le norme di salvaguardia sulle aree annesse previste dal PCT.
I pareri precitati del Servizio Paesaggio regionale e del Ministero della Cultura depongono in tal senso, ovvero per la **NON IDONEITA'** dell'area, sottolineando che il parere della Soprintendenza come già specificato assume valore vincolante in quanto non trattasi di impianto per la produzione di energia elettrica;

RICHIAMATO il principio di derivazione comunitaria sulla massima diffusione degli impianti di energia da fonte rinnovabile, il quale può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio (sentenze Corte Costituzionale n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012);

RAVVISATO che la compresenza dei diversi interessi coinvolti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, sede in cui deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato proponente operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità (sentenza Corte Costituzionale n. 69 del 2018), sede in cui può determinarsi anche la variante urbanistica, la cui competenza ad esprimersi, sebbene anche a livello endoprocedimentale, è di esclusiva del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATO che la Deliberazione n.1 del 24/01/2022 versata in sede di CdS del 25/01/2021 non contempla affatto le circostanze innanzi evidenziate anzi, risulta inespressa a riguardo della non conformità con il PRG sulla base di un implicito presupposto erroneo di considerare che un impianto di produzione di energia elettrica possa considerarsi omologo ad un impianto di produzione di combustibile (biometano) per autotrazione;

CHIARITO che la richiamata DCC n.1/2022, ha assunto generiche valutazioni in merito alla prossimità e sensibilità del sito prescelto rispetto al bene tutelato e non ha affatto considerato che la zona E2 del PRG è non a caso, enucleata dal più ampio territorio aperto agricolo di tipo E proprio per la sua delicatezza ambientale, culturale e paesaggistica, tanto da risultare agli effetti NON IDONEO;

PRECISATO che l'intenzione non espressamente contraria assunta dall'Amministrazione Comunale è chiara e condivisibile per la bontà e l'utilità di siffatti impianti in guisa ai principi comunitari nonché per le esigenze dello specifico comparto olivicolo, ma il tutto, come evidenziato dai pareri della Soprintendenza e del Servizio paesaggio Regionale, stride con l'evidente inidoneità del sito prescelto dai proponenti che non consente neanche la possibilità di immettere il prodotto ottenuto dal processo direttamente nella rete del gas al fine di ridurre e minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto con mezzi su ruota, nonostante il territorio di Terlizzi risulta ampiamente attraversato da tale infrastruttura a

rete del gas-metano, che insieme ad una idonea infrastruttura viaria costituirebbe una localizzazione più adeguata ed ammissibile;

DATO ATTO che in corso di seduta è stato presentato alla Presidenza un emendamento a firma dei medesimi Consiglieri Comunali che hanno sottoscritto la proposta di deliberazione assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 24034 del 9 settembre 2022 sul quale è stato apposto il parere favorevole del Dirigente 3° Settore, Ing. Giuseppe Sangirardi, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Tale emendamento, posto ai voti dal Presidente ottiene il seguente esito:

FAVOREVOLI ----------14
CONTRARI ----------0
ASTENUTI----------3 (ALLEGRETTI, TESORO e BARIONE)
NON PARTECIPANTI AL VOTO 0 ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, art. 73, comma 4.

su
PRESENTI ----------17
ASSENTI ----------0

PRESO ATTO che nel corso delle dichiarazioni di voto il Consigliere Allegretti detta al Segretario Generale la seguente dichiarazione: "*Il sottoscritto Allegretti Gioacchino Consigliere Comunale in riferimento alla delibera oggetto di questa seduta esprime il proprio voto di astensione in quanto ritiene la stessa tecnicamente non soddisfacente e a supporto di questa tesi c'è la mancanza del parere del dirigente preposto. Per quanto riguarda l'aspetto politico della stessa pur condividendo l'idea di una proposizione di individuazione di altro sito, la delibera resta debole in quanto non dà un contributo fattivo a soluzione alternativa. L'auspicio è che organi superiori che dovessero intervenire nella conferenza di servizi ascoltino le esigenze della collettività terlizzese tutta garantendo nell'ottica collaborativa tra enti pubblici che l'opera si possa fare tutelando gli interessi di carattere ambientalista in generale tutelando l'aspetto occupazionale del territorio*";

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta dal Dirigente del Settore 3° in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che per il presente provvedimento non è dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti

FAVOREVOLI ----------14
CONTRARI ----------0
ASTENUTI ---------- 1 (ALLEGRETTI)
NON PARTECIPANTI AL VOTO 0 ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, art. 73, comma 4.

su

PRESENTI ----------15
ASSENTI ----------2 (TESORO e BARIONE)

DELIBERA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DARE ATTO** che l'impianto in oggetto è regolato dall'art.8 bis del D.Lgs.n.28/2011 ed è volto alla produzione di biometano alimentato da fonti rinnovabili e non per la produzione di energia elettrica;

3) **REVOCARE** la Delibera Consiliare n.1 del 24/01/2022 per le parti in contrasto con la presente deliberazione e per le parti assunte sulla base di presupposti erronei, difetto di istruttoria a riguardo del progetto presentato e pareri necessari mancanti;

4) **DARE ATTO** che l'area individuata risulta INIDONEA per la realizzazione dell'impianto in oggetto per tutte le motivazioni espresse in narrativa, nonché per quanto espresso dal parere regionale - sezione paesaggio e da parte della Soprintendenza archeologica;

5) **DARE ATTO** in base a quanto desumibile dagli atti della conferenza di servizi nonché dagli atti d'ufficio in itinere, del potenziale rischio che l'impianto proposto supererebbe il limite previsto di 500 Smc/h equivalenti e, in tal caso, l'approvvigionamento delle fonti di alimentazione sconfinerebbero con i limiti previsti per la classificazione di impianto di "filiera corta" (in contrasto con il R.R. 12/2008), tanto poi da ipotizzare il rischio di inficiamento a monte delle valutazioni e dei pareri già espressi da altri enti competenti intervenuti nel procedimento di Autorizzazione Unica di cui alla conferenza di servizi regionale;

6) **DARE ATTO** che l'impianto proposto è in contrasto con le NTE del PRG vigente nel Comune di Terlizzi che hanno recepito strutturalmente le prescrizioni derivanti dal PCT e che pertanto necessita di variante puntuale al PRG vigente;

7) **NON APPROVARE** la variante al PRG per la realizzazione dell'impianto in oggetto per le motivazioni già espresse nella narrativa trattandosi di area non idonea ricadente nell'ambito delle aree contermini a bene tutelato *ex lege* e collocata in un contesto agricolo sensibile anche per le produzioni protette, nonché prive di adeguata viabilità in rapporto all'impatto dell'impianto che non è di tipo "statico", soggetto a notevole traffico per mezzi pesanti in entrata e in uscita e non connesso alla rete del gas-metano;

8) **DARE ATTO** che le prescritte fasi partecipative non sono state espletate nell'ambito del procedimento dell'AU e che la società civile ha manifestato la propria contrarietà con la marcia pacifica del 13/02/2022 a tutela del bene tutelato via APPIA-TRAIANA la cui realizzazione dell'impianto ne comprometterebbe anche il processo di definizione della candidatura UNESCO del tracciato della Via Appia Traiana avviato dal Ministero della Cultura;

9) **RILEVARE** che l'eccessiva quantità di digestato da smaltire, in considerazione che il territorio comunale è già incluso tra le ZVN (zone vulnerabili da nitrati), possa aggravare l'inquinamento del suolo con seri rischi per l'ambiente e la salute pubblica;

10) **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Regione Puglia affinché proceda con la chiusura non favorevole della Conferenza di Servizi indetta per il 19.09.2022 in quanto improcedibile per tutte le criticità formali e sostanziali, rilevate ed evidenziate;

11) **DEMANDARE** il Suap all'avvio del procedimento di annullamento della AUA n. 01/2022 rilasciata in data 25/07/2022 dal Comune di Terlizzi in conseguenza della Determinazione Dirigenziale n. 3240 del 22.06.2022 della Città Metropolitana di Bari emessa sulla base di un dimensionamento dell'impianto così come proposto ove superasse i limiti dichiarati;

12) **SOPRASSEDERE** ad ogni valutazione di competenza comunale, come richiesto nella nota di convocazione per la CdS, a riguardo di misure di mitigazione, garanzie, piano di dismissione dell'impianto e ripristino del sito al termine della vita utile, stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla loro congruità ai fini della determinazione

della cauzione o fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti, attesa l'inammissibilità in radice dell'AU;

13) **DICHIARARE** in guisa ai principi eurounitari che tali impianti rivestono una notevole utilità sociale ed economica per il territorio, soprattutto per il comparto olivicolo, alla condizione che siano alimentati esclusivamente da sottoprodotti di origine agricola in filiera corta e vengano collocati in AREE IDONEE privilegiando quelle inserite in contesti dotati di infrastrutture viarie esistenti adeguate e la possibilità di connessione con la rete del metanodotto;

14) **CONFERIRE MANDATO** al Sindaco quale Rappresentante unico legittimato in rappresentanza dell'Ente per la partecipazione alla Conferenza di Servizi coadiuvato dal Dirigente del Settore Tecnico, a valere come delega richiesta dalla nota di convocazione della CdS, per esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione comunale su tutte le decisioni di competenza;

15) **INCARICARE** il Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97 lettera d) del TUEL 267/2000, di provvedere all'istruttoria degli atti connessi alla presente deliberazione di consiglio comunale e di provvedere e predisporre, ove necessario in caso di non accoglimento o condivisione della presente deliberazione da parte della Regione Puglia, ai rispettivi e competenti organi comunali l'impugnazione in ogni sede degli atti relativi alla Conferenza di Servizi.

In considerazione dell'evidente urgenza di dare attuazione a quanto appena deliberato, con successiva e separata votazione e con voti

FAVOREVOLI ----------14
CONTRARI ----------0
ASTENUTI ---------- 1 (ALLEGRETTI)
NON PARTECIPANTI AL VOTO 0 ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, art. 73, comma 4.
su
PRESENTI ----------15
ASSENTI ----------2 (TESORO e BARIONE)

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI TERLIZZI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. N.387/2003 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ALLESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO DI ORIGINE BIOLOGICA (BIOGNL) AVENTE CAPACITÀ PARI A 500 SMC/H EQUIVALENTI AI SENSI DEL D.LGS. N.28/2011, ALIMENTATO ESCLUSIVAMENTE DA SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA IN FILIERA CORTA, A REALIZZARSI NEL COMUNE DI TERLIZZI (BA) LOCALITÀ "STRADA COMUNALE MONTE SERINO", NONCHÉ DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, PROPONENTE SORGENIA BIO POWER S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI), IN VIA ALGARDI ALESSANDRO, 4, COD. FISC. E P.IVA 10300030961. DETERMINAZIONI PER LA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19/09/2022.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/00, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere Relazione sulla proposta.

Testo del Parere:

Parere favorevole esclusivamente in riferimento a quanto specificato nell'istruttoria tecnica allegata prot. n. 55/UTC.

Terlizzi, 09-09-2022

Il Dirigente
F.to Ing. Felice PISCITELLI

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giampaolo SIGRISI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe SCHIRALDI

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia per uso amministrativo

Terlizzi lì, 16-09-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe SCHIRALDI

Pubblicazioni Albo Pretorio online N. 1620

IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online di questo Comune per gg. 15, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267 del 18 ago-2000.

Lì, 16-09-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe SCHIRALDI

CERTIFICATO D'AVVENUTA ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa delibera è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza seguito di ricorsi, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pietro Balbino

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta l'avvenuta Pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online di questo Comune al N. **1620** per gg. 15, a partire dal 16-09-2022 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pietro Balbino

Copia per uso amministrativo